

Spettabile  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale – Divisione Contribuenti  
Via Giorgione, 106  
00147, Roma

Email: [dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it](mailto:dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it)

Milano 14.01.2021

**Oggetto: Commenti allo schema della Circolare contenente i primi chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni contenute nella disciplina di attuazione della Direttiva DAC 6**

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ringraziando codesta Spettabile Agenzia delle Entrate per aver aperto la consultazione pubblica in relazione allo schema di Circolare (lo "Schema") pubblicato in data 28 dicembre 2020 che fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni attuative della Direttiva Dac 6, sottopone di seguito le proprie osservazioni.

\*\*\*\*

## 1. Introduzione

Lo Schema illustra le finalità perseguite dai progetti che sono sfociati nell'emanazione della Direttiva DAC 6. In particolare, nel terzo capoverso di pag. 4 si legge quanto segue *"ulteriore finalità perseguita da tali progetti è quello della deterrenza, poiché l'obbligo di comunicazione, nonché le conseguenze derivanti dalla violazione dello stesso, scoraggia i partecipanti dall'elaborare, proporre ed attuare schemi, accordi o progetti soggetti a tale obbligo"*.

Tale paragrafo evidenzia con chiarezza il disfavore del legislatore (non solo nazionale) e dell'Amministrazione verso le operazioni potenzialmente soggette all'obbligo di comunicazione e ciò ben si coniuga con quanto

### MILANO

Piazza Borromeo 8  
20123 Milano  
T. +39 02 859 751  
studio@gpblex.it

### ROMA

Piazza dei Caprettari 70  
00186 Roma  
T. +39 06 6813 4961  
studioroma@gpblex.it

### LONDRA

Berkeley Square House  
Berkeley Square  
London W1J 6BD  
T. +44 (0) 20 7887 1982  
londonoffice@gpblex.it

affermato nel corso delle riunioni consultive sullo schema di Decreto secondo cui in teoria la norma avrà successo se non ci saranno più operazioni da comunicare.

Si tratta di un'accezione fortemente negativa che probabilmente va aldilà delle stesse finalità perseguite dalla Direttiva. Basti pensare, ad esempio, al caso di un contribuente residente in Italia che presenta apposite istanze di interpello rappresentando con completezza un'operazione transfrontaliera e ottenendo chiara risposta positiva dall'Amministrazione stessa: l'operazione può comunque essere oggetto di comunicazione ma certamente non contiene alcun indice di pericolosità particolare (par. 4.2 dello Schema).

Si potrebbe sostenere che la finalità è più ampia e non sia rivolta solo all'Amministrazione italiana ma questo non sarebbe in linea con l'*incipit* del paragrafo 2 ("Ambito Soggettivo") ove si legge che *"come indicato in premessa, il regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri persegue da un lato un obiettivo di trasparenza, consentendo all'Amministrazione di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente irregolari sotto il profilo fiscale ..."*. In questo passaggio, il riferimento alla "Amministrazione" non può che essere limitato all'Amministrazione italiana, verso la quale la trasparenza sarebbe già attuata con la presentazione di apposite istanze di interpello.

Ad ogni buon conto, è facile pensare che di fronte ad un'operazione oggetto di segnalazione eventuali verifiche siano attuate con animo (quantomeno) "non neutrale" nei confronti dei contribuenti interessati. Ciò vale ancora di più sul versante sanzionatorio e finanche penale, giacché non sembra difficile confondere il profilo del dolo soggettivo con la consapevolezza dell'obbligo della comunicazione.

Se la norma intende colpire comportamenti particolarmente aggressivi, ci si può anche attendere che i partecipanti consapevoli della effettiva pericolosità fiscale dell'operazione decidano di omettere la segnalazione sopportando il relativo rischio sanzionatorio. In altre parole, tra il rischio di segnalare un'operazione ed essere potenzialmente accertati e il rischio di incorrere in una sanzione per omessa segnalazione, ci si può attendere che i partecipanti "non virtuosi" decidano per l'omissione della segnalazione. Il rischio, quindi, è che la norma preoccupi più i partecipanti "virtuosi" che

non quelli “non virtuosi” che dovrebbero essere i principali “target” della norma stessa.

Da ultimo, all’inizio di pag. 6 dello Schema si legge *“in pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri”*: è essenziale che questo strumento sia effettivamente sicuro e in grado di garantire adeguati livelli di riservatezza. Non solo, occorre anche capire in che misura le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria italiana siano accessibili a soggetti terzi interessati ad acquisire notizie in merito ad un particolare contribuente (si pensi, ad esempio, alla consolidata giurisprudenza in merito all’accesso alle informazioni da parte dei coniugi o di altri familiari).

## **2. Intermediari**

### **2.1 Collegamento territoriale**

Il collegamento territoriale è soddisfatto se sono rispettati alcuni requisiti. Il primo attiene alla residenza ai fini fiscali in Italia. La residenza di almeno un partecipante è essenziale per comprendere se il meccanismo deve essere comunicato all’Amministrazione italiana. Si assuma il caso in cui tutti i partecipanti sono residenti all’estero e non presentano alcun collegamento territoriale con l’Italia ma, a seguito di una verifica fiscale, uno degli intermediari viene considerato esterovestito: gli altri intermediari possono fare affidamento sulle risultanze formali alla data di effettuazione dell’operazione o sono in qualche modo responsabili di eventuali violazioni commesse da un Partecipante? Analoga considerazione, ovviamente vale per il collegamento territoriale dei contribuenti nei confronti degli altri Partecipanti.

Il secondo requisito attiene al possesso di una stabile organizzazione in Italia tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero. Anche in questo caso, gli altri Partecipanti dovrebbero fare affidamento sulle risultanze formali alla data di effettuazione dell’operazione. Un intermediario potrebbe, infatti, ritenere (erroneamente) di non avere una stabile organizzazione in Italia o anche semplicemente che

non vi sia alcuna connessione con la stabile organizzazione eventualmente dichiarata. Anche in tale caso, analoga considerazione, ovviamente vale per il collegamento territoriale dei contribuenti nei confronti degli altri Partecipanti.

Non si può non rilevare l'asimmetria della norma: se un intermediario residente in Italia opera tramite una stabile organizzazione all'estero il requisito del collegamento con l'Italia sembra comunque soddisfatto.

Tale considerazione vale anche per gli altri due requisiti. Si pensi, ad esempio, ad un'associazione professionale che ha una sede secondaria in un altro Stato e opera (e fattura) tramite un professionista ivi residente in tale ultimo caso, se l'associazione non è un'entità giuridica, gli obblighi gravano solo sul professionista e, quindi, si può escludere il collegamento territoriale ancorché l'associazione sia nazionale?

## 2.2. Promotore

La definizione di Promotore è coerente con il Decreto Legislativo n. 100/2020 ma nell'interpretazione emerge una potenziale incongruità. Il Promotore, infatti, è colui che è responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione.

L'aggettivo "intera" è impiegato solo nell'ultimo periodo con riferimento alla gestione in autonomia dell'attuazione del meccanismo ma concettualmente deve riguardare anche gli altri comportamenti e cioè "l'intera elaborazione", l'"intera commercializzazione", l'"intera organizzazione" e l'"intera messa a disposizione ai fini dell'attuazione".

Nello Schema:

- nella definizione di elaborazione ci si riferisce al concepimento di *"una o più fasi"* che se attuate determinano il conseguimento di uno degli effetti da cui può derivare l'obbligo di comunicazione: perché il riferimento a *"una o più fasi"*? Sembra coerente ritenere che tale riferimento abbia valenza solo laddove il meccanismo si attui tramite una sola fase e al contrario si debba escludere che l'ideatore di una sola fase all'interno di un meccanismo più ampio possa essere

considerato quale “promotore” e si qualifichi al più quale “fornitore di servizi”;

- nella definizione di organizzazione e gestione, si descrive *“predisposizione, coordinamento e monitoraggio di tutte le fasi necessarie alla concreta attuazione del meccanismo”*. Anche in tal caso è richiesto l’intervento in tutte le fasi e non anche semplicemente in una delle fasi di cui si compone il meccanismo. Nell’esemplificazione, tuttavia, si menzionano attività che sembrano valere anche in ottica atomistica. Ad esempio, un consulente tributario che elabora il parere fiscale, diventa promotore o è semplicemente un fornitore di servizi? Fa differenza se il parere è reso all’intermediario o al contribuente o ad un terzo? E ancora, il consulente legale che contribuisce alla costituzione dei veicoli societari, diventa promotore?

Sempre sulla definizione di promotore, è possibile una coesistenza di più promotori? Nella definizione di “gestione in autonomia” si legge *“indipendentemente dalla circostanza che il meccanismo sia stato elaborato dallo stesso o da terzi”*: questa frase sembra intendere che sia possibile avere più soggetti promotori, sempreché ciascuno sia responsabile di ciascuna delle fasi che caratterizzano la definizione di promotore. Ad esempio, vi può essere colui che elabora il meccanismo, colui che lo commercializza, colui che lo organizza, colui che lo mette a disposizione e colui che ne gestisce l’intera attuazione. Sotto questo profilo, non dovrebbe essere esclusa nemmeno la coesistenza di più soggetti nelle diverse fasi: ad esempio, un professionista può fare da punto di contatto tra il contribuente e il soggetto che commercializza il meccanismo, riscuotendo un compenso che è commisurato all’attività di “commercializzazione”.

### 2.3 Fornitore di servizi

Lo Schema indica che *“il fornitore di servizi svolge attività di assistenza e consulenza che si sostanziano in un’attività di supporto al promotore”*: non è chiaro il motivo per il quale si faccia solo riferimento all’attività svolta nei confronti del promotore e non anche del contribuente stesso oppure di altro fornitore di servizi. Peraltro, il riferimento all’attività resa in relazione a meccanismi già attuati dal contribuente sembra implicitamente valere

anche nei confronti di attività svolte direttamente nei confronti del contribuente.

Circa l'attività di pareristica fiscale, sempreché non si determini un aggiornamento o miglioramento del meccanismo, la linea di demarcazione sembra essere di natura squisitamente temporale: il parere è reso in un momento antecedente o successivo a quello in cui lo schema è stato completamente attuato? Probabilmente, influisce in tale precisazione la circostanza che il parere propedeutico all'attuazione del meccanismo influisce sulla decisione o meno di attuare il meccanismo medesimo. A tal fine, l'eventuale attività di consulenza fiscale dovrebbe rilevare anche nell'eventualità in cui il meccanismo non fosse attuato, sempreché dall'attività di consulenza emerga la consapevolezza degli elementi distintivi e, eventualmente, del vantaggio fiscale.

Sarebbe, inoltre, utile chiarire se si possa qualificare come fornitore di servizi anche il consulente chiamato esclusivamente a verificare se ed in quale misura un meccanismo sia soggetto all'obbligo di comunicazione senza intervenire sulla *"mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo"*.

#### 2.4 Standard di conoscenza

Diversamente dal Promotore e dal Contribuente stesso, il Fornitore di Servizi è tenuto all'obbligo di comunicazione solo in presenza di uno "standard di conoscenza", che deve essere determinato con riferimento:

- (i) alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell'attività prestata;
- (ii) al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio.

Lo Schema richiama la relazione illustrativa al decreto ministeriale laddove specifica che *"non viene richiesto al fornitore di servizi di possedere o esercitare un livello di expertise superiore a quello richiesto per fornire il servizio"* e aggiunge *"non sono richieste all'intermediario attività di verifica addizionali"*

*rispetto a quelle ordinariamente effettuate ai fini della prestazione professionale richiesta”.*

Si pensi al caso di un parere fiscale reso da un soggetto che non agisce come promotore. Tale soggetto può illustrare l’operazione nel suo complesso nonché le ramificazioni fiscali italiane ma non sempre è a conoscenza delle implicazioni estere, se non nella misura in cui sono rilevanti per determinare le conseguenze fiscali in Italia. In assenza di ulteriori indagini, ad esempio, il parere può prendere atto del meccanismo transfrontaliero e dell’esistenza di un “vantaggio fiscale” in Italia ma senza conoscere se tale vantaggio è controbilanciato da un analogo svantaggio estero o la misura dei vantaggi extrafiscali derivanti dall’operazione. Sulla base delle informazioni prontamente disponibili, quindi, il fornitore di servizi sarebbe tenuto a comunicare l’operazione perché sulla base delle informazioni prontamente disponibili è a conoscenza solo del “vantaggio fiscale” italiano? In questo caso, sembra che l’intermediario debba svolgere ulteriori attività per sottrarsi all’obbligo di comunicazione e ci si domanda se sia sufficiente ottenere informazioni sommarie dal contribuente (o dal promotore) circa la fiscalità estera e/o i vantaggi extrafiscali oppure se a questo punto sia necessario andare oltre lo standard di conoscenza con la necessità di verificare in dettaglio tutte le altre ramificazioni del meccanismo, peraltro sulla base di informazioni spesso non rappresentate al consulente stesso.

Lo Schema precisa che *“laddove l’organizzazione si configuri come un ente con personalità giuridica, si ritiene che la valutazione dello standard di conoscenza debba essere effettuata con riferimento alle informazioni comunque disponibili per l’entità nel suo complesso”*. Al contrario, *“in caso di mancanza della personalità giuridica (ad esempio società di persone e associazioni tra professionisti) lo standard di conoscenza (...) andrà verificato in capo al soggetto che assume la responsabilità del mandato professionale nei confronti del partecipante al meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica”*. La forma giuridica assume quindi un ruolo essenziale: si pensi alla differenza fra una mera associazione professionale, ad una associazione tra professionisti o ad una *law firm* estera (entità) con stabile organizzazione in Italia.

## 2.5 Operazioni bancarie routinarie

Lo Schema richiama il decreto ministeriale laddove prevede l'esclusione per presunzione legale dell'esistenza dello standard di conoscenza per le operazioni "bancarie routinarie", e motiva tale esclusione in virtù del fatto che tali operazioni si caratterizzano per (i) una discrezionalità minima dell'operatore, (ii) procedure standardizzate e (iii) frequente esecuzione.

In realtà il decreto ministeriale fa riferimento a "transazioni bancarie e finanziarie" di routine e andrebbe chiarito quali "transazioni finanziarie" rientrano nella presunzione legale. Sembrerebbe corretto ritenere che la presunzione si applichi a tutte le operazioni effettuate da operatori finanziari (SGR, SIM, società fiduciarie) e caratterizzate da una discrezionalità minima dell'operatore, da procedure standardizzate, e da una frequente esecuzione.

Inoltre, anche laddove non si applica la presunzione legale sarebbe opportuno precisare che i medesimi parametri (limitata discrezionalità, procedure standardizzate e frequente esecuzione) possono essere adottati per escludere lo standard di conoscenza.

## 2.6 Contribuente

Lo Schema precisa che per la configurazione della qualifica di contribuente è sufficiente *"anche la sola disponibilità del meccanismo transfrontaliero con la conoscenza degli elementi costitutivi dello stesso"*. Il punto non è chiaro e sembrerebbe ricomprendere anche situazioni nelle quali il potenziale promotore incontra un soggetto per sottoporre alla sua attenzione un potenziale schema transfrontaliero in principio oggetto di comunicazione. Di fronte a tale proposta, l'interessato può:

- a. accettare la proposta e firmare il mandato;
- b. rinviare ad un successivo approfondimento;
- c. declinare la proposta, immediatamente dopo l'eventuale approfondimento.

Nel primo caso, il soggetto acquisisce la qualifica di contribuente ma negli altri due casi tale conseguenza dovrebbe essere esclusa ed è opportuno che ciò venga esplicitato.



In merito ai criteri di collegamento territoriale si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo 2.1 circa l'evidenza in capo agli altri partecipanti dei requisiti della residenza in Italia, della disponibilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché circa l'eventuale connessione del beneficio con detta stabile organizzazione (magari in regime di *branch exemption*). Anche in tale caso andrebbe chiarito se gli altri partecipanti, inclusi gli intermediari, possono fare affidamento sulle risultanze formali alla data di effettuazione dell'operazione.

Ciò che non è affatto chiaro è quanto previsto nell'art. 2, comma 1, lettera d), punti 3 e 4, del decreto legislativo.

Circa il punto 3 (*"non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato"*) si chiede:

- se la fonte del reddito debba essere rinvenuta solo sulla base delle norme interne italiane o anche di quelle convenzionali. Dal punto di vista logico sembra doversi fare riferimento esclusivo alla normativa domestica;
- se la percezione di redditi o la generazione di utili prodotti in Italia debba essere valutata in relazione al meccanismo transfrontaliero o costituisca un requisito generico. Sono, infatti, poche le situazioni in cui un soggetto non residente non produca un utile di fonte italiana (ad esempio, immobile situato in Italia, finanziamento a società italiana, dividendi da società italiane le cui azioni sono acquistate da un gestore patrimoniale estero, etc.).
- se il requisito valga solo negli anni rilevanti ai fini del meccanismo transfrontaliero o sia sufficiente che in un'annualità, anche storica, il contribuente abbia prodotto un reddito di fonte italiana.

Circa il punto 4 (*"non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato"*), la formulazione è ancora più vaga ed è opportuno che venga esplicitata. Ad esempio, una società estera, senza stabile organizzazione in Italia, che detiene da oltre cinque anni un immobile in Italia e che procede alla cessione di tale immobile sta svolgendo un'attività nel territorio dello Stato? E una società estera che ha in Italia un cantiere che non configura stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 TUIR?

Lo Schema precisa altresì che “*il contribuente ... potrebbe assumere la qualifica di intermediario qualora all’interno di un gruppo di imprese elabori il meccanismo mettendolo a disposizione di altre società del gruppo per l’attuazione (promotore) o fornisca assistenza o consulenza nel processo di attuazione del meccanismo (fornitore di servizi)*”. Sarebbe opportuno specificare che “*il contribuente ... potrebbe assumere ANCHE la qualifica di intermediario ...*” giacché non necessariamente il soggetto in esame potrebbe avere un proprio diretto vantaggio fiscale, nel qual caso dovrebbe essere valutato alla stregua di un qualsiasi altro intermediario. Tale precisazione, peraltro, sarebbe coerente con quanto previsto nel paragrafo successivo dello stesso Schema.

### 3. Ambito oggettivo

Nel primo paragrafo a pag. 21 sia permesso di proporre la sostituzione di “*alternare*” con “*alterare*”.

Con riferimento all’Esempio 3, si chiede se la transnazionalità sarebbe comunque soddisfatta se l’intermediario italiano operasse per il tramite di una stabile organizzazione in Spagna o in Francia o comunque fuori dal territorio dello Stato. Sul punto, già con riferimento al requisito della transnazionalità, dovrebbe essere fatta una differenziazione tra stabili organizzazioni estere di intermediari e stabili organizzazioni estere di contribuenti. Queste ultime potrebbero in principio sempre rilevare ma quelle dei contribuenti dovrebbero essere escluse.

Con riferimento all’Esempio 5.a), si chiede se il requisito della transnazionalità sia da ritenere verificato anche se la *branch* estera opera in regime di *branch exemption*, fermo restando quanto illustrato successivamente in relazione al vantaggio fiscale.

Con riferimento all’Esempio 5.c), si chiede se per gli altri partecipanti si possa fare riferimento al mandato sottoscritto con l’intermediario per determinare se l’attività rilevante venga resa dalla stabile organizzazione italiana o da altre ramificazioni territoriali, considerando che sovente nell’esecuzione del mandato intervengono soggetti dislocati in più di uno Stato.

Con riferimento all’Esempio 5.f), l’estensione degli obblighi di comunicazione agli *internal dealing* appare eccessivamente ampia,

soprattutto per quegli elementi distintivi che non richiedono il requisito del vantaggio fiscale (ad esempio, Hallmark E).

In relazione al punto 4 di pag. 29, è evidente il richiamo al requisito della transnazionalità tracciato nell'art. 2, comma 1, lettera d), punto 4, del decreto legislativo che però si riferisce al solo contribuente e non anche agli intermediari (promotori o fornitori di servizi). Inoltre, il requisito dello svolgimento dell'attività in uno Stato senza disporre di una stabile organizzazione è limitato ai soli casi di soggetti non residenti che esercitano un'attività in Italia e non anche al caso inverso.

#### **4. Criterio della potenziale riduzione d'imposta**

##### 4.1 Effetti limitativi derivanti da disposizioni dell'ordinamento tributario

L'ultimo paragrafo di pag. 31 dello Schema precisa che *“non si deve tenere conto degli eventuali effetti limitativi derivanti da disposizioni dell'ordinamento tributario, quali ad esempio la disciplina delle imprese controllate estere (CFC) o le disposizioni anti ibridi, che al momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione non sono state ancora applicate”*. Tale precisazione non appare sempre corretta e mal si coordina con quanto illustrato nel primo paragrafo sempre di pag. 31 secondo il quale *“la riduzione d'imposta è da intendersi in termini potenziali”*: se in sede di assistenza o consulenza si afferma l'applicabilità di uno degli effetti limitativi derivanti da disposizioni dell'ordinamento tributario, la riduzione d'imposta non dovrebbe esistere più nemmeno a livello potenziale. Diverso, ovviamente, sarebbe il caso in cui l'applicabilità degli effetti limitativi in esame non fosse prevista *ab initio*.

##### 4.2 Imposte italiane

Nell'elencazione delle imposte italiane si menziona l'imposta di bollo ma non anche l'IVAFE. Anche l'IVIE non è menzionata. Sarebbe utile un chiarimento in materia.

Nella prospettazione dello Schema, il riferimento alle imposte italiane è fondamentale giacché laddove viene richiesta la condizione del *Main Benefit Test* (“MBT”), il punto di partenza consiste nel valutare se da parte del

contribuente che presenta un collegamento con l'Italia si genera una potenziale riduzione delle imposte dovute nel territorio dello Stato (in tal senso anche il punto 1. all'inizio di pag. 35 dove si legge *“l'esistenza di un vantaggio fiscale conseguibile da uno o più contribuenti in Italia”*: se l'intenzione fosse stata di dare rilevanza al collegamento del contribuente con il territorio dello Stato, si sarebbe semplicemente scritto *“contribuenti italiani”* o *“contribuenti che presentano un collegamento con l'Italia”*). Si tratta di una precisazione molto opportuna giacché l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale non è così specifico sul punto e sembrerebbe richiedere in capo a tale soggetto un potenziale vantaggio in qualsiasi Stato UE.

L'altro piatto della bilancia è che può capitare che il fornitore di servizi italiano sia a conoscenza solo della riduzione dell'imposta italiana e, quindi, sia obbligato a comunicare il meccanismo transfrontaliero a meno che non svolga un'attività suppletiva di indagine per verificare l'MBT complessivo. Come già illustrato, derogando dallo standard di conoscenza e chiedendo informazioni aggiuntive ai soli fini di stabilire se sia o meno obbligato alla comunicazione, sarebbe opportuno se l'intermediario potesse comunque fare affidamento su dichiarazioni sottoscritte dal contribuente (o dal promotore) in merito all'assenza di MBT.

#### 4.3 Il vantaggio fiscale

Il percorso tracciato dallo Schema sembra chiaro:

- determinazione dell'eventuale riduzione d'imposta in Italia (e non in qualsiasi Stato UE da parte di un contribuente che presenta un collegamento con l'Italia). Laddove non vi sia alcuna riduzione il processo si arresta;
- determinazione delle maggiori o minori imposte dovute all'estero;
- determinazione dei vantaggi extrafiscali;
- confronto tra i vantaggi fiscali e quelli extrafiscali.

Alla fine di pag. 36 si afferma che *“ai fini del calcolo del vantaggio fiscale del contribuente collegato con il territorio italiano potranno essere considerate anche le imposte pagate all'estero”*: si propone di sostituire *“potranno”* con *“dovranno”* visto che le norme di riferimento sono chiare. Ovviamente, il tutto si basa sullo standard di conoscenza applicabile all'intermediario.

È inoltre importante capire in capo a chi si deve valutare se sia prodotto o meno un vantaggio fiscale. Il paragrafo che precede si riferisce solo al “contribuente collegato con il territorio italiano” mentre gli Esempi 6 e 7 dello Schema sembrano essere più ampi e consentano (o obblighino?) di guardare anche alla posizione di altri soggetti, anche esteri, partecipanti al meccanismo.

In ogni caso, non sembra che si debba tenere in considerazione l’ammontare delle imposte dovute dagli intermediari (ad esempio, IRES assolta dal promotore italiano sulle *fees* ricevute dal contribuente)..

Ciò premesso, sarebbe utile chiarire che il vantaggio fiscale deve derivare da operazioni articolate e non può fondarsi unicamente su differenziali di aliquote tra Stati membri. Ad esempio, se una società irlandese finanzia una società italiana, si crea una riduzione d’imposta in Italia e un vantaggio fiscale complessivo a motivo della differenza di aliquote ma non sembra che si tratti di un’operazione che debba essere comunicata.

Con riferimento all’Esempio 6, si considera il vantaggio extrafiscale derivante dall’incasso di dividendi per 2 (10% del 20% investito). Tale componente però va determinata in via potenziale al momento di attuazione del meccanismo e non già *ex post* sulla base del risultato effettivamente conseguito. Dovrebbe essere riformulato l’esempio per evitare equivoci in merito. Inoltre, se il rendimento fosse stato di 3 non vi sarebbe stato MBT per la prevalenza delle ragioni extra-fiscali: sul punto non appare del tutto convincente qualificare come vantaggio extrafiscale il rendimento derivante dall’investimento della liquidità: quanto meno occorre assumere che le decisioni di investimento siano assunte dalla società estera in totale autonomia.

Con riferimento all’Esempio 7:

- a) se la Società avesse acquisito il bene a 110 avrebbe avuto comunque una deducibilità fiscale aggiuntiva per 10 con un costo effettivo di 7,6. Probabilmente si è tenuto conto del vantaggio extrafiscale sempre per 10 considera che il 2,4 configura un minore risparmio d’imposta in Italia (il raffronto sarebbe stato di  $[10 - 2,4]$  rispetto a  $[9 - 2,4]$  senza quindi cambiare il peso percentuale);
- b) nella prima tabella di pag. 41 non si capisce perché sia indicata un’imposta estera di 9, giacché si assume che il fornitore UE venda a

- 50 ma abbia anche costi di produzione per pari importo;
- c) si determina una proliferazione di comunicazioni laddove le società estere da cui originano i pagamenti deducibili in Italia sono soggette ad imposta con aliquote ridotte, con duplicazione di adempimenti ai fini italiani peraltro irrilevanti giacché nell'esempio stesso si afferma che terzi indipendenti avrebbero venduto i beni ad un prezzo superiore.

#### 4.4 I vantaggi extrafiscali

L'aspetto più critico e potenzialmente più controverso attiene alla determinazione dei potenziali vantaggi extrafiscali che devono essere oggettivi e quantificabili *ex ante*.

Sembrano quindi esclusi motivi "qualitativi" che spesso sono altrettanto importanti: ad esempio, la costituzione di una holding estera è spesso la condizione per poter accedere a finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati concessi. Diverso è il caso in cui i finanziamenti sarebbero comunque stati erogati ma con maggiore onerosità, perché in tale evenienza il beneficio extrafiscale sarebbe stato misurabile.

Si auspica che in sede di verifica si tenga conto (i) dell'ampio margine di incertezza nella determinazione *ex ante* dei vantaggi extrafiscali e (ii) della possibile, se non quasi certa, discrepanza tra valori attesi e valori conseguiti, spesso già accessibili al momento in cui la verifica interviene.

Inoltre, deve essere chiarito l'ambito temporale di misurazione dei vantaggi/svantaggi del meccanismo (ad esempio, un piano trentennale può essere considerato valido?) e quindi sia consentito di aggiornare tanto i vantaggi tributari attesi, quanto la maggiore fiscalità estera attesa quanto i vantaggi extrafiscali previsti.

Da ultimo, sarebbe utile precisare che i fornitori di servizi che operano come consulenti (ad esempio, fiscali) possano fare affidamento su dichiarazioni espresse dai contribuenti che attestino la prevalenza di vantaggio extrafiscali, soprattutto laddove i contribuenti medesimi sono soggetti agli obblighi di comunicazione nei propri Stati di residenza (o in cui hanno insediato la stabile organizzazione).

## 5. Obblighi di comunicazione

Lo Schema indica l'ordine gerarchico dei soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, specificando che il contribuente vi è tenuto laddove:

- l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione;
- non vi è intermediario;
- l'intermediario non ha fornito la documentazione attestante che le medesime informazioni sono già state oggetto di comunicazione.

Resta inteso che il contribuente si trova anche a dover valutare in autonomia se ponga in essere un meccanismo suscettibile di comunicazione, anche laddove l'intermediario ritenga che così non sia. Si tratta di un aspetto delicato giacché può dar luogo a controversie significative (soprattutto sul piano commerciale) tra intermediari e contribuenti. La questione è ancora più complessa laddove:

- gli intermediari siano stabiliti in Italia ma non abbiano tutte le informazioni a disposizione del contribuente. Ovviamente, il contribuente può fornirle preventivamente all'intermediario per evitare un proprio obbligo autonomo ma spesso sono informazioni confidenziali. Si pone altresì la questione se l'intermediario sia tenuto a ricevere tutte le informazioni in esame anche se non necessarie per l'espletamento del proprio mandato;
- gli intermediari non siano stabiliti in Italia, giacché sarebbero obbligati a fornire le informazioni richieste da uno Stato estero che potrebbe anche escludere l'obbligo di comunicazione in assenza di una riduzione delle imposte locali (esattamente come accade in Italia).

Circa il soggetto sul quale grava l'obbligo di comunicazione, lo Schema precisa che nelle entità dotate di personalità giuridica deve trattarsi del legale rappresentante. Dovrebbe comunque restare impregiudicata la possibilità di delega ad un soggetto all'interno della medesima organizzazione, come avviene sovente con riferimento agli adempimenti di natura tributaria.

## 6. Cause di esonero

Lo Schema richiama l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del decreto

legislativo ai sensi del quale *“in ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo”*. Si tratta di una clausola di salvaguardia che però assume certi connotati di atipicità non essendo rivolta ai rapporti tra i Partecipanti e l'Amministrazione finanziaria ma incidendo direttamente sui rapporti con altre autorità e finanche tra intermediari e contribuenti. Si immagina che in sede civilistica, la validità di tale clausola possa essere contestata, non prima comunque di argomentare sull'esistenza della *“buona fede”*.

Circa l'esimente di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo, il rischio dell'emersione della responsabilità penale dell'intermediario e/o del contribuente dovrebbe essere valutato tanto in Italia quanto in ogni altro Stato in cui sussista lo stesso principio che consenta di sottrarsi ad un obbligo da cui conseguirebbe una *“autoincriminazione”*. Non è difficile ipotizzare che promotori e contribuenti che intravedano questo rischio e vogliono fruire delle rispettive clausole di esonero non utilizzeranno fornitori di servizi altrimenti soggetti all'obbligo di comunicazione. Così operando, le operazioni potenzialmente più insidiose, e forse proprio quelle per le quali le norme sono state introdotte, rischiano in concreto di sfuggire ad ogni obbligo comunicativo.

Sempre sul tema della autoincriminazione, laddove la responsabilità penale sia personale e non dell'entità occorre capire in che misura l'entità possa far valere la clausola per escludere la responsabilità penale del proprio rappresentante legale o di altra persona del proprio management team (o anche di manager di altre società del gruppo?).

## **7. Elementi oggetto di comunicazione**

Lo Schema si limita a ribadire quanto previsto nel decreto ministeriale. Sarebbe opportuno prevedere modalità semplificate di evidenziazione delle imprese associate che in molti casi potrebbero avere un numero particolarmente consistente, considerando anche l'estensione alle partecipazioni detenute dai familiari della persona fisica. Sul punto,



peraltro, le partecipazioni detenute dai familiari dovrebbero rilevare solo in relazione alle società comunque partecipate dal contribuente. Ad esempio, se il contribuente partecipa alla Società A per il 10% e i familiari hanno il 30%, la Società A si considera associata ma se il contribuente non partecipa affatto alla Società A, questa non dovrebbe considerarsi come associata ancorché i familiari detengano quote di partecipazione che eccedono la soglia rilevante.

Quanto alla lingua della comunicazione, sarebbe utile poter consentire la sintesi solo in lingua inglese senza dover ricorrere ad una doppia formulazione con le possibili incongruenze dettate dalla traduzione.

Da ultimo, si precisa che *“i contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero ... sono tenuti a indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali”*: sarebbe opportuno chiarire che tale obbligo sussiste laddove non sia applicabile la clausola di esonero relativa al rischio di *“autoincriminazione”*. Ad ogni buon conto, sembra pacifico che tale obbligo gravi solo sui contribuenti e non su eventuali intermediari, che ad esempio operino in qualità di sostituti di imposta.

## **8. Profili sanzionatori**

Non è prevista alcuna sanzione specifica per la mancata indicazione del numero di riferimento nelle dichiarazioni fiscali

Quanto alle violazioni per omessa comunicazione delle informazioni, è opportuno precisare se si debba aver riferimento ad ogni singolo meccanismo o all'assenza di comunicazioni *tout court*, alla stregua di quanto previsto con riferimento alle dichiarazioni periodiche dei redditi dove l'omissione riguarda la dichiarazione in sé e non la singola voce che dovrebbe essere inclusa nella dichiarazione stessa.

## **9. Condizione di riservatezza**

Lo Schema al paragrafo 7.1.1 commenta l'elemento distintivo della riservatezza o confidenzialità. Il contenuto sollecita qualche riflessione:

- (i) il decreto legislativo si riferisce alla riservatezza nei confronti di altri intermediari o delle autorità fiscali, senza menzionare la nazionalità

di tali autorità. Lo Schema, per contro, si riferisce alla riservatezza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che, ovviamente, è solo quella italiana;

- (ii) è chiaro che non rilevano clausole di riservatezza verso "contribuenti", a meno che non agiscano in qualità di promotori (ad esempio, società capogruppo);
- (iii) quanto alla riservatezza nei confronti degli intermediari, in molti documenti fiscali (e non solo) si prevede espressamente che tali documenti non possono essere circolati a terzi senza il consenso scritto dell'autore. Tale clausola esiste nei pareri fiscali, nei *due diligence reports* ed è ormai abbastanza tipica. L'obiettivo non è di evitare la circolazione delle informazioni riguardanti un'operazione potenzialmente pericolosa, bensì (a) di evitare che terzi non destinatari del documento possano ritenere l'autore del documento responsabile per eventuali errori (la c.d. *reliance*) e (b) evitare che il know-how tecnico, ad esempio utilizzato per l'interpretazione di alcune norme, possa essere "copiato" e cannibalizzato da concorrenti;
- (iv) il decreto legislativo chiarisce che la clausola di riservatezza deve avere ad oggetto "*le modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale*": è importante che tale vantaggio sia determinato secondo i criteri delineati nel paragrafo 3.4 e non sia confinato alla "*riduzione dell'imposta italiana*". Si pensi all'Esempio 6 a pag. 37: il parere fiscale può evidenziare lo schema, può prendere posizione sulla deducibilità in Italia degli interessi passivi ma l'estensore del parere potrebbe non essere a conoscenza del regime applicabile a livello di BCo. Il parere potrebbe essere accompagnato da una clausola di riservatezza solo per tutelare il know-how tecnico incluso nel parere e non per evitare che terzi vengano a conoscenza di un meccanismo che l'estensore del parere nemmeno conosce. Simili considerazioni valgono, ovviamente, per molti degli esempi riportati nello schema di circolare;
- (v) in questo contesto deve essere valutato con cautela anche l'eventuale "*divieto di ricorrere ad altre tipologie di consulenze esterne connesse alla attuazione del meccanismo*". Infatti:
  - a. all'interno dei gruppi societari, normalmente le consulenze

- fiscali sono concentrate nella società che accentra il servizio fiscale. Non esiste un divieto specifico di accesso a consulenze esterne ma spesso fa parte delle linee guida stabilite nei gruppi;
- b. anche nel caso di terzi indipendenti (consulenti fiscali), sovente si struttura l'offerta in due fasi: il parere e l'assistenza nella attuazione (ad esempio, parere sulla deducibilità degli interessi passivi e redazione del contratto di finanziamento). Spesso, l'offerta è strutturata in modo tale da avere una *fee* contenuta per il parere, con possibilità di "recupero" con l'assistenza nella fase due, e si prevede un compenso aggiuntivo qualora l'assistenza sia resa da terzi: non si tratta di un divieto giuridico ma diventa economicamente poco efficiente avvalersi di ulteriori consulenti. Identico ragionamento può svilupparsi nel caso opposto: *fee* per il parere molto elevata e *fee* per l'assistenza sotto il valore di mercato.

## 10. Commissioni correlate al vantaggio fiscale

In alcuni casi, le consulenze tributarie sono remunerate in modo differenziato in funzione dell'esito dell'operazione: ad esempio, operazione di acquisizione che ha successo oppure che viene "abortita".

Può capitare che nell'ambito di un meccanismo la remunerazione sia differenziata in funzione degli effetti di un componente dell'operazione e non del vantaggio fiscale complessivo. Si pensi all'Esempio 6 e si ipotizzi la richiesta di un interpello sulla deducibilità degli interessi passivi o di un APA unilaterale sulla congruità degli interessi corrisposti: il corrispettivo può essere differenziato in funzione solo di questo risultato come avviene in molte situazioni (ad esempio, *patent box*). Si tratta quindi di una commissione legata ad un risultato intermedio che consente la "riduzione d'imposta" ma non necessariamente il vantaggio fiscale nel suo complesso.

## 11. Documentazione e/o strutture standardizzate

Nel quarto periodo del paragrafo 7.1.3 si legge *"in molti casi, elemento sintomatico della struttura standardizzata è la circostanza che il "prototipo" di*

*meccanismo sia sottoposto ad un processo di approvazione da parte di un organismo di vertice nell'organizzazione del promoter". Tale aspetto non è chiaro e dovrebbe essere precisato ulteriormente o addirittura eliminato.*

Sotto altri profili, è chiaro che *"la predisposizione di documentazione standardizzata al fine di ottenere autorizzazioni, permessi o domande per accedere ad agevolazioni fiscali o ottenere rimborsi di crediti d'imposta, ritenute ed altri benefici fiscali previsti da apposite disposizioni dell'ordinamento, non costituisce di per sé un meccanismo standardizzato".* In tale passo, lo schema di circolare utilizza i termini al plurale mentre il decreto ministeriale fa riferimento *"alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione"*: la concorrente fruizione di più regimi fiscali dovrebbe fruire di analogo esonero.

## **12. Acquisizione di società in perdita**

L'elemento distintivo in esame si applica in presenza di una acquisizione di una società. A tal fine si deve aver riguardo al profilo giuridico dell'operazione piuttosto che a quello economico. Ad esempio, non si è in presenza di acquisizione di società laddove il *change of control* consegua a operazioni di fusione o scissione o anche di conferimento di ramo d'azienda.

La società deve essere in perdita: deve trattarsi di perite fiscali già emerse e dichiarate alla data di acquisizione e non già di perdite fiscali potenziali (ad esempio, a motivo della diversa competenza temporale della perdita fiscale rispetto a quella civilistica o a motivo di componenti negativi di reddito a deducibilità differita).

Circa il requisito dell'interruzione dell'attività principale, sarebbe opportuno valutare l'arco temporale di riferimento. Letteralmente, l'interruzione deve avvenire successivamente all'acquisizione (e non anche prima di essa) e ragionevolmente dovrebbe avvenire a stretto giro successivamente al perfezionamento dell'acquisizione.

Circa il requisito della riduzione del debito d'imposta, si chiede se debba essere un debito già esistente o ragionevolmente atteso nell'anno di acquisizione o si debba aver riguardo anche ai debiti attesi negli anni successivi.

In merito agli esempi, si rileva quanto segue:

- Esempio 9. La perdita della stabile organizzazione rileva tanto nello Stato estero quanto in Italia. In Italia, tuttavia, la perdita è riferita al soggetto nella sua interezza: visto che l'acquirente e incorporante è una società italiana, non appare evidente il tratto della transnazionalità e ciò soprattutto nell'ipotesi in cui nello Stato della stabile organizzazione venga meno il diritto al riporto delle perdite. Ci si chiede, inoltre, se l'operazione debba essere comunicata anche nell'eventualità in cui a seguito dell'acquisizione e della fusione si perda il diritto al riporto delle perdite, anche se in parte.
- Esempio 10. L'esempio è chiaro ma presenta un elemento problematico. Infatti, se BCo avesse cessato la propria attività principale l'operazione avrebbe dovuto essere comunicata ma questo apre il fianco all'incertezza conseguente alla determinazione dei valori *at arm's length*.

### 13. Conversione del reddito in capitale

Esempio 11. Non è chiaro cosa si intenda per "*possibilità di considerare parte degli interessi attivi come equity*". Si comprende il significato di non imponibilità ma forse la formulazione potrebbe essere più appropriata. Ci si chiede, inoltre, se la stessa situazione si potrebbe verificare in presenza di finanziamento infruttifero, dove lo Stato del finanziatore accetta che non vi siano interessi attivi e lo Stato del *borrower* riconosce la deducibilità di interessi passivi come se si trattasse di uno zero-coupon loan. Inoltre, che succederebbe qualora ItaCo applicasse una ritenuta alla fonte del 26% o anche una minore aliquota convenzionale? Nel caso di ritenuta del 26% non ci sarebbe alcuna riduzione d'imposta in Italia mentre nel caso di minore aliquota convenzionale si potrebbero verificare:

- che la ritenuta è pari o superiore all'imposta altrimenti applicabile nello stato di residenza di UECO. Si ritiene che l'operazione non debba essere segnalata;
- che la ritenuta è inferiore a tale imposta: come bisogna procedere?

Esempio 12. L'esempio è chiaro ma ancora una volta può risultare arduo determinare quando le operazioni sono concluse *at arm's length*. Inoltre, la distribuzione dei dividendi deve avvenire a stretto giro?

Esempio 13. In questo caso non si considera il beneficio derivante dall'investimento nei fondi comuni di investimento (si veda, per contro, l'Esempio 1). Inoltre, cosa succederebbe se:

- i proventi fossero conseguibili solo dopo svariati anni (ad esempio fondi di private equity) e
- i proventi conseguiti dal veicolo fiscalmente trasparente all'estero non fossero distribuiti sistematicamente in Italia ma, ad esempio, utilizzati per ulteriori investimenti?
- la società estera avesse una propria autonoma struttura organizzativa?

Esempio 15. La qualificazione del meccanismo richiede una sua piena conoscibilità lungo tutta la catena, circostanza che normalmente non avviene per ItaCo ed i suoi consulenti. Inoltre, che succederebbe qualora ItaCo applicasse delle ritenute alla fonte? Peraltro, ItaCo potrebbe addirittura indebitarsi a tassi inferiori rispetto a quelli altrimenti applicati da banche indipendenti.

#### 14. Elementi distintivi specifici

A pagina 83 dello Schema si afferma che nei *“casi in cui il pagamento transfrontaliero sia effettuato da un contribuente a favore di un'impresa associata per il tramite di un soggetto interposto”*, il pagamento si considera effettuato direttamente nei confronti della impresa associata, precisando che l'interposto *“può anche non essere un'impresa associata”*. Sarebbe importante chiarire meglio quali siano i requisiti per considerare *“interposto”* il destinatario del pagamento, in particolare se rilevi a tal fine la nozione di interposizione elaborata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza ai fini dell'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, ovvero se per l'applicazione della disciplina in commento si debba fare riferimento alle sole ipotesi in cui il soggetto che riceve il pagamento è giuridicamente obbligato a retrocederlo ad un'impresa associata, come sembra dall'esempio riportato all'inizio di pag. 24 dello Schema.

Esempio 21: l'applicazione di una ritenuta alla fonte in Italia potrebbe azzerare la riduzione d'imposta e finanche l'MBT.

Circa il paragrafo 7.3.2, si suggerisce di cambiare il titolo per renderlo più appropriato: non già ammortamento sul patrimonio bensì su elementi

dell'attivo patrimoniale. In tale paragrafo non si comprende il caso della stabile organizzazione: la sua perdita è deducibile sia all'estero sia in Italia esattamente come i suoi redditi sarebbero imponibili in entrambi gli Stati. Si tratta di un effetto simmetrico e fisiologico.

Esempio 23: se le perdite sono prodotte ante-acquisizione, si tratta di perdite ante consolidato e non utilizzabili. Se le perdite sono prodotte post-acquisizione non si comprende perché dovrebbe operare la segnalazione. Circa la deduzione tanto in Italia quanto all'estero vale la considerazione che precede.

## 15. Trasferimenti di attivi

Tale elemento distintivo si verifica in presenza di qualsiasi trasferimento di attivi, che può avvenire in qualsiasi forma negoziale incluse le operazioni straordinarie. Tuttavia, in alcuni casi, la differenza di valori è conseguenza di norme fisiologiche e di sistema. Si pensi al caso di una società residente in uno Stato UE che ha beni con valore fiscale di 10 e di mercato di 100: se tale società viene fusa in una società italiana, i valori di ingresso in Italia sono di 100 ma non è automatico che il medesimo valore sia riconosciuto nello Stato estero. In queste situazioni, la segnalazione non dovrebbe operare.

Esempio 25. In tale esempio, si assume che una società sia italiana altrimenti mancherebbe una riduzione di imposta.

Inoltre, BCo attribuisce all'attivo ricevuto un valore superiore a quello di mercato ma cosa succederebbe nella situazione opposta in cui nello stato di BCo il valore riconosciuto è 100 ma nello Stato di ACo è inferiore?

## 16. CRS

L'obiettivo degli *hallmarks* in argomento è evitare l'aggiramento della disciplina CRS o di sfruttarne l'assenza. Potrebbe però accadere che per evitare l'applicazione del CRS si applichino in modo fisiologico le stesse norme del CRS e si coinvolga comunque un intermediario soggetto all'obbligo di monitoraggio. Si pensi al caso di una persona fisica residente in Italia che, per evitare il CRS, apre un conto finanziario estero per il

tramite di una società fiduciaria di diritto italiano. Così operando, si evita il CRS (la fiduciaria è un FI) ma l'intermediario italiano è soggetto ad analoghi obblighi informativi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana. In casi come questo, dovrebbe essere escluso l'obbligo di segnalazione ma è opportuno che ciò sia debitamente chiarito.

Si ritiene che non rientri nell'ambito della DAC 6 il caso in cui un soggetto tenuto a effettuare la comunicazione CRS si sottragga al proprio obbligo restando passibile delle sanzioni previste dalla normativa locale CRS.

Esempio 29. Si ritiene che tale esempio sia pertinente nell'eventualità in cui il cambio di beneficiario avvenga a stretto giro rispetto alla data di apertura del conto. In ogni caso, chi sarebbe tenuto alla segnalazione? Potrebbe, infatti, accadere che l'intermediario bancario non ne sia a conoscenza, che il beneficiario non ne sia a conoscenza e manchi tecnicamente un contribuente. Peraltro, sarebbe importante determinare come si debba accertare il profilo della transnazionalità nel caso in esame.

\*\*\*\*

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti ed esprimiamo il nostro consenso alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate del contributo fornito con il presente documento.

Distinti saluti,

(Paolo Ludovici)  
